

Pubblicato il 25/10/2024

N. 04706/2024 **REG.PROV.PRES.**  
**N. 12967/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12967 del 2021, proposto da Marco Marcello Albano, Alessandro Asta, Valentina Brunori, Martina De Benedittis, Giorgia Gentili, Riccardo Guzzo, Rosi Laiolo, Giada Pizzano, Silvia Ruffino, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Corfiati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Bari, Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Camerino, Università degli Studi Messina, Università degli Studi Milano, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Parma, Università degli Studi Perugia, Università degli Studi Pisa, Università degli Studi Sassari, Università degli Studi Teramo, Università degli Studi Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Toniolo, Sabrina Visentin, Marika Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Marika Sala in Padova, Riviera Tito Livio, 6;

***nei confronti***

Giulia Cencetti, Alisia Lancioni, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

- della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca N. 730 del 25-06-2021;
- della relativa graduatoria di merito nominativa dei candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca N. 730 del 25-06-2021, pubblicata in data 28/09/2021;
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1065 del 17-08-2021 e della relativa tabella allegata, nella parte in cui determina i posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria;
- del punto 5 dell'Allegato 1, del Decreto ministeriale del 25 giugno 2021, n. 730;
- del comma 2 dell'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 730 del 25-06-2021 nella parte in cui non consente anche ai candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 di essere ritenuti idonei ed essere comunque inseriti nella propria graduatoria nazionale di riferimento se abbiano ottenuto un punteggio superiore a zero;
- delle dichiarazioni di non idoneità dei ricorrenti e di non ammissione nella graduatoria dei candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma

5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria;

– di ogni altro atto preliminare, presupposto, connesso e/o consequenziale;

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere dichiarati idonei e ad essere inclusi nella graduatoria dei candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art.39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria;

per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti all'adozione del provvedimento di ammissione dei ricorrenti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che, tenuto conto dell'oggetto del ricorso e delle censure proposte, il suo eventuale accoglimento è idoneo ad arrecare pregiudizio ai soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente;

Considerato, quindi, che i predetti soggetti rivestono la posizione di controinteressati in senso sostanziale;

Preliminarmente riscontrato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, dovendo pertanto il ricorso ritenersi ammissibile;

Ritenuto che ai fini della procedibilità del ricorso debba disporsi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, ritenendo - allo stato - non applicabile il disposto di cui all'art. 49, comma 2, c.p.a. e ciò al fine di garantire l'integrità del contraddittorio anche in vista di un eventuale giudizio di appello;

Ritenuto di dover, quindi, ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli indicati soggetti, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, “una difficoltà oggettiva,

e non meramente soggettiva” - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell’elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere “sommamente difficile” (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, con allegazione dell’elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l’inesistenza dell’atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l’effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);
- 5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la

notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Dispone, a pena di improcedibilità del ricorso, gli incombenti di cui in motivazione, nei termini e con le modalità ivi indicati.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 22 ottobre 2024.

**Il Presidente**  
**Elena Stanizzi**

IL SEGRETARIO